

ALLEGATO "B" AL N. 8834 DI RACCOLTA

STATUTO

della “Fondazione Rosa e Giovanni MELCHIORRI ETS”

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore la “**Fondazione Rosa e Giovanni MELCHIORRI ETS**”.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “*ETS*” o la locuzione “*Ente del Terzo Settore*” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Prima di tale iscrizione non avendo la Fondazione ancora assunto la Fondazione la qualifica di Ente del Terzo Settore ai fini dell’applicazione del Codice del Terzo Settore, non si potrà fare uso di tale acronimo.

La Fondazione ha sede in Marino (Roma), Via dei Lombardi n. 11.

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, operante esclusivamente nel territorio della Regione Lazio, ha lo scopo di promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattia altamente invalidante quale l’Alzheimer.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. c CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h CTS).

A tal scopo la Fondazione si prefigge in via esemplificativa di:

- promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi, tecniche e metodologie da applicare alle cure specifiche del male;
- favorire e diffondere l’apprendimento di tali tecniche e metodologie;
- preparare ed organizzare strutture operative per l’assistenza e l’intervento domiciliare per l’applicazione pratica di modelli di cura sempre più efficaci operando anche all’interno di pubbliche strutture e in collegamento con esse, o per espresso loro incarico o segnalazione;
- favorire, col trasferimento del proprio know-how, la creazione di nuovi centri operativi con intenti e scopi comuni, ma nell’ambito territoriale della Regione Lazio;
- sensibilizzare l’opinione pubblica onde creare le premesse perché il problema venga affrontato a livello istituzionale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ovvero ad esse strettamente connesse e persegue esclusivamente compiti di solidarietà sociale; e così, in via strumentale e quindi in modo non prevalente, la Fondazione potrà promuovere, organizzare e sponsorizzare eventi pubblici, conferenze, incontri, dibattiti, riunioni, corsi e momenti formativi di studio connessi ai temi

suoi istituzionali; svolgere e promuovere iniziative ed attività di qualunque genere che reputi idonee per il perseguimento del suo scopo istituzionale, ma nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017 e delle norme ivi richiamate; potrà inoltre, con funzioni strumentali agli obiettivi della Fondazione, promuovere, costituire o partecipare ad altri enti ed imprese o reti di imprese e, comunque, ad altri organismi riconosciuti in Italia ed all'estero, con cui condivide finalità e metodi. Tali imprese dovranno avere l'obbligo della destinazione dei relativi utili, nel rispetto dei principi ed obblighi della normativa sugli Enti del Terzo Settore, di quella sulla "*impresa sociale*" o della "*società benefit*" alla quale devono uniformarsi.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 6

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, tra cui il Presidente.

Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo; alla cessazione della carica di Presidente, il Consigliere più anziano assumerà la sua funzione.

I primi componenti dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo (c.d. *prorogatio officii*).

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'Organo di Ammini-

strazione per causa diversa dalla scadenza del termine di mandato, gli altri provvedono alla sostituzione, mediante cooptazione, su proposta del Presidente; alla scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione uscente provvede a nominare i nuovi componenti l'Organo medesimo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Amministrazione si adegueranno ad eventuali e future normative, tempo per tempo vigenti, in materia di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Ai membri dell'Organo di Amministrazione potranno essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso, eventuali compensi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 7

Decadenza ed esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

All'Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, esso:

- a) si occupa del reperimento dei fondi;
- b) delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- c) delibera l'assunzione di legati disposti in favore della Fondazione;
- d) delibera circa gli acquisti ed i trasferimenti di beni mobili ed immobili;
- e) delibera gli incrementi patrimoniali;
- f) si occupa del personale che svolge il suo lavoro presso la Fondazione, curando l'assunzione, il licenziamento, il trattamento giuridico ed economico;
- g) delibera le modifiche statutarie;
- h) delibera lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredato della relazione sulla missione;
- j) delibera in merito ai compensi da attribuire agli organi della Fondazione ed al Revisore;
- k) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli com-

ponenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

l) compie ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere g) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale - composto da tre membri - secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Organo di Amministrazione.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs 117/2017, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di Controllo sarà attribuito un compenso da parte dell'Organo di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute, nel rispetto della nor-

mativa tempo per tempo vigente.

Art.11

Il Revisore

Il Revisore è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. Esso può essere nominato nella persona di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, su decisione assunta dall'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Al Revisore sarà attribuito un compenso da parte dell'Organo di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art.12

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art.13

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Presidente predisporrà il progetto di bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati all'Organo di Amministrazione entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.14

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.15

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art.16

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

F.to Silvio Cipriani

" Alessandro SQUILLACI Notaio (l.s.)